

Supplemento n. 16 - Venerdì 20 aprile 2012

2 ad ulteriori attività industriali, artigianali, agroalimentari, agricole e di produzione di energia alimentate da fonti energetiche rinnovabili.».

Art. 34

(Modifiche all'articolo 3 della l.r. 5/2010 e all'articolo 8 della l.r. 24/2006. Riduzione degli oneri istruttori per procedimenti di VIA e AIA)

1. Dopo il comma 8 dell'articolo 3 della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale) è aggiunto il seguente:

«8 bis. Per i progetti relativi a impianti industriali connessi alla rete SME, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 10 febbraio 2010, n. 11352 (Linee di indirizzo ai fini dell'implementazione della rete di monitoraggio delle emissioni dei grandi impianti ai sensi dell'art. 4 della l.r. 11 dicembre 2006, n. 24), per gli impianti di produzione energetica alimentati da FER, nonché per le imprese registrate EMAS, gli oneri istruttori finalizzati all'adozione del provvedimento di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA sono ridotti del 50 per cento, mentre per le attività certificate ISO 14001 sono ridotti del 20 per cento.».

2. All'articolo 8 della l.r. 24/2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 bis.»;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2 bis. Per i procedimenti finalizzati al rilascio di autorizzazioni integrate ambientali, di cui all'articolo 29-ter del d.lgs. 152/2006, relativi a impianti industriali allacciati alla rete SME, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 10 febbraio 2010, n. 11352 (Linee di indirizzo ai fini dell'implementazione della rete di monitoraggio delle emissioni dei grandi impianti ai sensi dell'art. 4 della l.r. 11 dicembre 2006, n. 24), a imprese registrate EMAS, nonché ad attività certificate ISO 14001 si applica, nell'ambito dell'adeguamento del tariffario, una riduzione differenziata, da un minimo del 20 ad un massimo del 30 per cento, degli oneri per le istruttorie e per i controlli.».

Art. 35

(Modifiche all'articolo 1 della l.r. 5/2007. Semplificazione del nucleo di valutazione)

1. Il nucleo di valutazione di cui all'articolo 1 della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 5 (Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative. Collegato ordinamentale 2007), già articolato nel comitato di indirizzo, nell'Unità tecnica Programmazione e finanze e nell'Unità tecnica Lavori pubblici, è composto dal comitato di indirizzo e da una unità tecnica, che assume le funzioni svolte dalle operanti unità tecniche con decorrenza stabilita dal comma 2, lettera t), del presente articolo.

2. All'articolo 1 della l.r. 5/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il Nucleo si articola in un comitato d'indirizzo e in una unità tecnica.»;

b) al primo periodo del comma 3 le parole «delle unità tecniche» sono sostituite dalle parole: «dell'unità tecnica»;

c) il secondo periodo del comma 3 è sostituito dal seguente: «Il comitato d'indirizzo definisce gli indirizzi generali dell'attività dell'unità tecnica e valuta i risultati conseguiti sulla base di una relazione finale sull'attività svolta dalla stessa.»;

d) al comma 4 le parole «Le due unità tecniche, dotate» sono sostituite dalle parole: «L'unità tecnica è dotata» e le parole «, sono l'Unità tecnica Programmazione e finanze e l'Unità tecnica Lavori pubblici» sono soppresse;

e) al primo e secondo periodo dell'alinea del comma 5 le parole «Programmazione e finanze» sono soppresse;

f) la lettera d) del comma 5 è soppressa;

g) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. All'unità tecnica compete, altresì, la funzione di formulare pareri in merito a progetti di lavori pubblici; a tal fine, l'unità stessa verifica la congruità tecnico-amministrativa dei progetti alla normativa vigente e agli standard tecnici attinenti al settore delle opere pubbliche.»;

h) all'alinea della lettera b) del comma 7 le parole «delle due unità tecniche» sono sostituite dalle parole: «dell'unità tecnica»;

i) il punto 1 della lettera b) del comma 7 è sostituito dal seguente:

«1) coordinamento dell'unità tecnica affidato congiuntamente al Direttore generale della Presidenza o suo delegato e al Direttore generale competente in materia di opere pubbliche o suo delegato.»;

j) il punto 2 della lettera b) del comma 7 è soppresso;

k) al punto 3 della lettera b) del comma 7 le parole «Programmazione e finanze» sono soppresse; il numero «14» è sostituito dal numero: «20» e il numero «8» è sostituito dal numero: «12»;

l) il punto 4 della lettera b) del comma 7 è soppresso;

m) all'alinea della lettera c) del comma 7 le parole «delle unità tecniche» sono sostituite dalle parole: «dell'unità tecnica»;

n) al punto 2 della lettera c) del comma 7 le parole «delle unità tecniche» sono sostituite dalle parole: «dell'unità tecnica»;

o) al comma 8 le parole «delle unità tecniche» sono sostituite dalle parole: «dell'unità tecnica»;

p) alla lettera a) del comma 9 le parole «7,5 milioni di euro» sono sostituite dalle parole: «25 milioni di euro» e sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, fermo restando quanto previsto dall'articolo 127, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE)»;

q) alla lettera b) del comma 9 le parole «7,5 milioni di euro» sono sostituite dalle parole: «25 milioni di euro»;

r) alla lettera a) del comma 10 le parole «7,5 milioni di euro» sono sostituite dalle parole: «25 milioni di euro»;

s) alla lettera b) del comma 10 le parole «7,5 milioni di euro» sono sostituite dalle parole: «25 milioni di euro»;

t) il comma 13 è sostituito dal seguente:

«13. In sede di prima applicazione delle disposizioni del presente articolo, come modificate dalla legge regionale recante «Misure per la crescita, lo sviluppo e l'occupazione», fino all'insediamento dell'unità tecnica di cui al comma 2, il nucleo di valutazione articolato nelle Unità tecniche Programmazione e Finanze e Lavori pubblici continua a operare secondo le competenze già previste per tali unità, ivi compresa l'espressione dei pareri dell'Unità tecnica Lavori pubblici relativamente ai progetti riguardanti lavori pubblici sussidiati o di competenza regionale di importo pari o superiore a 7,5 milioni di euro. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di cui al primo periodo del presente comma, la Giunta regionale avvia le procedure per la costituzione della nuova unità tecnica.»;

u) dopo il comma 13 sono aggiunti i seguenti:

«13 bis. A decorrere dall'insediamento di cui al comma 13, ogni riferimento contenuto in leggi, regolamenti o deliberazioni regionali all'Unità tecnica Programmazione e finanze e all'Unità tecnica Lavori pubblici si intende fatto all'unità tecnica di cui al comma 2.

13 ter. Permangono e restano validi i risultati e gli effetti prodotti dalle disposizioni del presente articolo modificate o abrogate dalla legge regionale recante «Misure per la crescita, lo sviluppo e l'occupazione», nonché gli atti adottati sulla base delle stesse.»;

v) i commi 14 e 15 sono abrogati.

TITOLO V

INTERVENTI PER IL GOVERNO DEL SOTTOSUOLO E PER LA DIFFUSIONE SUL TERRITORIO REGIONALE DELLA BANDA ULTRA-LARGA

CAPO I PRINCIPI

Art. 36 (Finalità ed oggetto)

1. Il presente titolo, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche) e dell'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 30 (Disposizioni per l'attuazione del

documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione" (Collegato 2010), detta disposizioni per la realizzazione di livelli avanzati di reti e servizi a banda larga ed ultra-larga (Progetto BUL), al fine di garantire l'efficienza delle strutture pubbliche presenti sul territorio regionale e idonei strumenti per la competitività delle imprese ivi insediate.

2. La Regione e gli enti locali perseguono le finalità sopra indicate nel rispetto del principio di sussidiarietà e dei principi di cui all'articolo 1 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali d'interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) con lo specifico obiettivo di offrire un'adeguata copertura territoriale dei servizi, anche nelle zone territorialmente svantaggiate, intese quali centri abitati isolati o difficilmente accessibili, e la possibilità di accesso ed interconnessione alle infrastrutture e alle reti da parte dei fornitori di servizi a condizioni oggettive, trasparenti, eque, proporzionali.

CAPO II

DISCIPLINA COMUNALE DEL SOTTOSUOLO

Art. 37

(Disposizione generale)

1. Nel perseguimento delle finalità di cui all'articolo 36, il presente capo detta disposizioni per assicurare un corretto utilizzo del sottosuolo, agevolando e coordinando la realizzazione delle infrastrutture per la fornitura e distribuzione dei servizi a rete e, in modo particolare, la posa della fibra ottica per le comunicazioni elettroniche a banda larga e a banda ultra-larga.

Art. 38

(Strumenti di governo del sottosuolo)

1. Sono strumenti di governo del sottosuolo il Piano urbano generale dei servizi del sottosuolo (PUGSS), di cui all'articolo 38 della l.r. 26/2003, il regolamento per l'uso del sottosuolo ed il catasto del sottosuolo.

2. I comuni approvano ed aggiornano gli strumenti di governo del sottosuolo secondo le modalità ed i termini stabiliti dalle norme del presente capo.

Art. 39

(Ufficio unico per gli interventi nel sottosuolo)

1. I comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individuano, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, l'Ufficio unico per gli interventi nel sottosuolo.

2. L'Ufficio di cui al comma 1 è competente in ordine alla redazione ed all'aggiornamento del PUGSS, del regolamento per l'uso del sottosuolo e del catasto del sottosuolo; è altresì competente per gli interventi infrastrutturali che interessano il sottosuolo, garantendone il coordinamento, e per tutti gli altri compiti ed attività previsti dal Titolo IV della l.r. 26/2003 e dalla relativa disciplina attuativa.

Art. 40

(PUGSS)

1. I comuni, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 38 della l.r. 26/2003 e dell'articolo 9, comma 8, della legge regionale 15 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), approvano il PUGSS entro la data del 31 dicembre 2012.

Art. 41

(Regolamento per l'uso del sottosuolo)

1. Il comune approva il regolamento per l'uso del sottosuolo, coordinandone le disposizioni con quelle disciplinanti l'uso del suolo.

2. Il regolamento per l'uso del sottosuolo, nel rispetto di quanto stabilito dalla direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 3 marzo 1999 (Razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici), prevede:

- a) un utilizzo razionale del sottosuolo, in rapporto alle esigenze del soprasuolo;
- b) il miglioramento e la massimizzazione dell'uso delle infrastrutture esistenti, privilegiando le forme di condivisione;

- c) la riduzione, al minimo necessario, degli interventi di smantellamento delle sedi stradali e delle operazioni di scavo, ricorrendo prioritariamente alla tecnica della minitrinca, nonché delle conseguenti operazioni di smaltimento e ripristino;
- d) la promozione di scelte progettuali e di modalità di posa innovative delle infrastrutture, anche al fine di salvaguardare la fruizione delle strade e la circolazione degli autoveicoli;
- e) il coordinamento ed il controllo degli interventi sul suolo stradale;
- f) la realizzazione di infrastrutture sotterranee, come definite dall'articolo 34, comma 3, della l.r. 26/2003, per l'alloggiamento dei servizi a rete;
- g) la promozione del catasto del sottosuolo;
- h) la restituzione cartografica digitale di tutte le realizzazioni infrastrutturali eseguite e la sua accessibilità al pubblico.

3. Il regolamento per l'uso del sottosuolo prevede, ai fini della posa e della realizzazione di infrastrutture in fibra ottica, procedimenti abilitativi semplificati, nel rispetto di quanto previsto dal presente Titolo, dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e dal decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), dispone altresì in ordine alla facoltà di cui all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali).

Art. 42

(Catasto del sottosuolo)

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni istituiscono, presso l'Ufficio unico per gli interventi nel sottosuolo, ovvero, per i comuni che non ne siano dotati, presso il servizio o settore tecnico competente, il catasto del sottosuolo, costituito dall'insieme delle tavole, mappe, planimetrie e altri documenti, anche in formato elettronico, idonei a rappresentare la stratigrafia del suolo e del sottosuolo delle strade pubbliche, nonché il posizionamento ed il dimensionamento delle infrastrutture per la distribuzione dei servizi pubblici a rete e delle altre infrastrutture presenti nel sottosuolo.

2. Sono in ogni caso parte integrante del catasto del sottosuolo:

- a) la cartografia georeferenziata dei tracciati dei servizi a rete e delle infrastrutture sotterranee con annesse caratteristiche, secondo quanto previsto dall'articolo 15, comma 5, della direttiva p.c.m. 3 marzo 1999, e dal regolamento regionale 15 febbraio 2010, n. 6 (Criteri guida per la redazione dei piani urbani generali dei servizi nel sottosuolo - PUGSS - e criteri per la mappatura e la georeferenziazione delle infrastrutture - ai sensi della l.r. 12 dicembre 2003, n. 26, art. 37, comma 1, lett. a e d, art. 38 e art. 55, comma 18);
- b) la mappa dei lavori in corso di esecuzione, completa del tipo di lavoro, delle caratteristiche tecniche dello stesso, dei responsabili, della durata delle attività e degli eventuali ritardi;
- c) il quadro degli interventi approvati ed in fase di attivazione, con la relativa tempistica.

3. Per agevolare l'istituzione e l'aggiornamento del catasto del sottosuolo, tutti i soggetti che gestiscono infrastrutture presenti nel sottosuolo, entro il 30 giugno 2012, presentano ai competenti uffici comunali la documentazione cartografica, su supporto informatico, dell'infrastruttura gestita, con l'indicazione dell'ubicazione e delle dimensioni della stessa. In occasione di interventi di realizzazione o posa di nuove infrastrutture civili, analogo obbligo grava sul soggetto attuatore dei relativi lavori o sul suo committente. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le modalità di attuazione della presente disposizione.

4. L'inosservanza degli obblighi di cui al comma 3 comporta l'applicazione della sanzione minima di euro 5 e massima di euro 15 per ogni metro lineare di infrastruttura, nonché l'interdizione al rilascio di nuovi titoli abilitativi per la realizzazione di infrastrutture nel sottosuolo del medesimo territorio. Con successivo regolamento sono dettate disposizioni attuative ed esecutive del presente comma.

Supplemento n. 16 - Venerdì 20 aprile 2012

5. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutti i documenti del catasto del sottosuolo sono informatizzati ed integrati al Sistema informativo territoriale di cui all'articolo 3 della l.r. 12/2005.

CAPO III

DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI
PER LA DIFFUSIONE DELLA BANDA ULTRA-LARGA

Art. 43
(Messa a disposizione del patrimonio pubblico)

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 2 del d.l. 112/2008, la Regione e gli enti locali mettono a disposizione degli operatori che intendono realizzare reti ed infrastrutture a banda larga e ultra-larga i beni immobili di proprietà a qualsiasi titolo pubblica. I medesimi enti, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5 del d.lgs. 259/2003, adottano, anche nei confronti di eventuali utilizzatori e concessionari, i provvedimenti necessari per favorire l'utilizzo di infrastrutture di loro titolarità per la posa ed il passaggio di reti in fibra ottica.

2. In conformità a quanto stabilito dall'articolo 93 del d.lgs. 259/2003, l'occupazione dei beni immobili appartenenti alla Regione e agli enti locali con reti ed infrastrutture di comunicazione elettronica non comporta a carico dell'operatore oneri di sorta, ad eccezione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale), oppure del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 del d.lgs. 446/1997, calcolato anche secondo il criterio di cui al comma 2, lettera e), del medesimo articolo.

Art. 44
(Obbligo di posa di condotti verticali e orizzontali per la fibra ottica)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, la presentazione di progetti per la realizzazione di edifici di nuova costruzione, anche a seguito di demolizione e ricostruzione, prevede l'installazione di condotti verticali destinati all'alloggio di cavi in fibra ottica.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, la progettazione delle aree di nuova espansione edilizia e di arterie stradali di nuova costruzione o soggette al rifacimento del fondo stradale prevede la realizzazione di condotti tecnologici multifunzionali destinati ad ospitare, tra l'altro, i cavidotti per la fibra ottica e le reti per il trasporto dell'energia termica.

3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella realizzazione di nuove infrastrutture per l'illuminazione di aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, sono adottate modalità attuative funzionali ad ospitare apparati per le telecomunicazioni e la sicurezza.

4. Le modalità tecniche di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono definite con decreto del dirigente preposto al competente ufficio della Giunta regionale.

5. Qualora, per la realizzazione di condotti tecnologici, sia necessario il passaggio attraverso il territorio di più amministrazioni pubbliche, le relative autorizzazioni vengono richieste all'amministrazione competente per la parte prevalente dell'opera, che decide nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza assumendo gli assenti necessari dalle altre amministrazioni interessate. Salvo quanto disposto dall'articolo 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), l'autorizzazione si intende rilasciata qualora l'amministrazione non comunichi all'interessato, nel termine di cui al primo periodo, il provvedimento di diniego, ovvero non proceda, nello stesso termine, a convocare una conferenza di servizi ai sensi del capo IV della l. 241/1990; in questa ultima ipotesi, il termine di cui al primo periodo è sospeso per un periodo massimo di trenta giorni.

Art. 45
(Regime abilitativo semplificato)

1. La posa di infrastrutture per telecomunicazioni elettroniche non è soggetta all'autorizzazione di cui all'articolo 39 della l.r.

26/2003 ed è realizzabile mediante segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'articolo 19 della l. 241/1990.

**CAPO IV
PROGETTO BUL**
Art. 46
(Partecipazione degli enti pubblici al Progetto BUL)

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 5 del d.lgs. 259/2003, gli enti locali e gli altri enti pubblici partecipano al Progetto BUL, curando, in particolare, la digitalizzazione dei servizi di propria competenza e favorendo l'alfabetizzazione digitale.

2. A tal fine, i predetti enti rendono accessibili le proprie banche dati, curandone il costante aggiornamento, e partecipano allo sviluppo e alla gestione dei servizi di interesse territoriale per cittadini ed imprese quali:

- pianificazione del territorio;
- marketing territoriale;
- sportello attività produttive;
- ordini del giorno e altre comunicazioni;
- protocollo;
- anagrafe estesa;
- regolamenti interni;
- modulistica interna;
- gestione del bilancio;
- gestione del magazzino economico;
- materiale didattico per corsi di formazione;
- archivio e gestione dei login per garantire la sicurezza;
- gestione centralizzata dell'aggiornamento degli applicativi.

3. I comuni partecipano all'individuazione, allo sviluppo ed all'organizzazione operativa di servizi di particolare interesse sociale per la collettività quali:

- assistenza anziani e malati cronici a domicilio;
- teleassistenza e telemedicina;
- videosorveglianza e teleallarmistica;
- e-learning ed e-education.

**TITOLO VI
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
SEMPLIFICAZIONE, DIGITALIZZAZIONE E COMPETITIVITÀ**
Art. 47
(Atti generali di semplificazione e digitalizzazione)

1. La Giunta regionale, in attuazione delle disposizioni programmatiche di semplificazione, contenute nel programma regionale di sviluppo (PRS) e aggiornate dal documento strategico annuale (DSA), approva atti generali di semplificazione e digitalizzazione denominati rispettivamente «Agenda Lombardia Semplice» e «Agenda Digitale Lombardia».

2. Per l'attuazione degli atti generali di cui al comma 1, la Giunta regionale favorisce il coinvolgimento attivo delle parti sociali, delle loro rappresentanze organizzate, delle Camere di Commercio, delle rappresentanze associative degli enti locali e delle altre pubbliche amministrazioni.

Art. 48
(Proporzionalità degli adempimenti amministrativi per le micro e le piccole imprese)

1. In attuazione dello «Small Business Act» di cui alla comunicazione della Commissione europea 394 del 25 giugno 2008 e della legge 11 novembre 2011, n. 180 (Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle Imprese), la Giunta regionale adotta linee guida al fine di contenere gli oneri amministrativi sulle imprese in proporzione alla dimensione e al settore delle stesse.

Art. 49
(Linee guida, attività di orientamento e affiancamento all'applicazione di nuove disposizioni normative e amministrative per le imprese)

1. La Giunta regionale adotta determinazioni atte a prevedere che i provvedimenti che introducono o modificano procedure a carico delle imprese siano corredati da linee guida esplicative e, ove necessario, da strumenti di orientamento e